REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1220 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e (1) definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio (²) siano valutati nuovamente.
- (2) La L-treonina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 82/471/CEE dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione (3) ed è successivamente stata inserita nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate delle domande di rivalutazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Sono state presentate domande anche per l'autorizzazione della L-treonina per tutte le specie animali in conformità all'articolo 7 di tale regolamento. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- Le domande riguardano l'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coliNRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 o Escherichia coli CGMCC 7.58 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- Nelle sue opinioni del 9 luglio 2013 (4), 29 gennaio 2014 (5), 9 settembre 2014 (6), 9 settembre 2015 (7), 1 dicembre 2015 (8) e 19 aprile 2016 (9) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la L-treonina ottenuta da Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 ed Escherichia coli CGMCC 7.58 non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo impiego può essere considerato un'efficace fonte dell'aminoacido treonina per l'alimentazione animale; perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-treonina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹) GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29. (²) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GUL 213 del 21.7.1982, pag. 8).

(3) Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa

a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 239 del 30.8.1988, pag. 36). EFSA Journal 2013; 11(7):3319. EFSA Journal 2014; 12(2):3564.

EFSA Journal 2014; 12(10):3825.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015; 13(9):4236. (8) EFSA Journal 2016; 14(1):4344.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016; 14(5):4470.